



Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Riduzione dei premi)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65 cpv. 1^{ter} e 1^{quater}

^{1ter} Ogni Cantone disciplina la riduzione dei premi in modo tale che corrisponda complessivamente per anno civile a una determinata quota minima delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel Cantone. Tale quota minima ammonta:

- a) al 7,5 per cento delle spese lorde, se i premi superano in media il 14 per cento del reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone;
- b) al 5 per cento delle spese lorde, se i premi superano in media il 10 per cento, ma non oltrepassano il 14 per cento del reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone;
- c) al 4 per cento delle spese lorde, se i premi non superano in media il 10 per cento del reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone.

^{1quater} Il Consiglio federale stabilisce i premi determinanti e disciplina come i Cantoni calcolino le spese lorde, il reddito disponibile, i premi e la media di cui al capoverso 1^{ter}.

RS ...

- 1 FF 2021 ...
- 2 RS 832.10

II

Disposizioni transitorie della modifica del....

Nei primi due anni civili che seguono l'entrata in vigore della modifica del ... la quota minima di cui all'articolo 65 capoverso 1^{ter} corrisponde in tutti i Cantoni al 4 per cento delle spese lorde.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 23 gennaio 2020³ «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ FF 2020 1548